

# DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/75/UE DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2011

recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini della direttiva 96/98/CE, si applicano i testi aggiornati delle convenzioni internazionali e delle norme tecniche relative alle prove.
- (2) Dall'adozione dell'ultimo atto modificativo della direttiva 96/98/CE è entrato in vigore un certo numero di modifiche alle convenzioni internazionali e alle norme tecniche relative alle prove applicabili. È opportuno includere dette modifiche nella direttiva 96/98/CE.
- (3) Nello stesso periodo l'organizzazione marittima internazionale e gli enti di normazione europei hanno inoltre adottato alcune norme tecniche, comprese norme dettagliate per le prove, per diversi componenti dell'equipaggiamento elencati nell'allegato A.2 della direttiva 96/98/CE o che, pur non figurando in tale elenco, sono considerati pertinenti ai fini della suddetta direttiva. Tali componenti dell'equipaggiamento devono pertanto essere inclusi nell'allegato A.1 o trasferiti dall'allegato A.2 all'allegato A.1, in funzione dei casi.
- (4) Occorre pertanto modificare la direttiva 96/98/CE.
- (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS),

<sup>(1)</sup> GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## Articolo 1

L'allegato A della direttiva 96/98/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

## Articolo 2

L'equipaggiamento elencato all'allegato A.1 quale trasferito dall'allegato A.2 prodotto prima del 5 ottobre 2012, conformemente alle procedure di omologazione già vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato membro, può essere commercializzato e utilizzato a bordo di un'unità natante dell'Unione europea fino al 5 ottobre 2014.

## Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 5 ottobre 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 ottobre 2012.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

